Prof. Avv. Benedetto Santacroce
Avv. Alessandro Mastromatteo
Dott. Aldo Anellucci

Dott.ssa Simona Ficola
Avv. Lorenzo Lodoli
Avv. Ettore Sbandi

Avv. Anna Abagnale
Avv. Federica Polsinelli
Dott.ssa Ludovica Milani
Dott.ssa Sofia Muscolino

of counsel
Dott.ssa Carla Bellieni
Dott. Paolo Parodi
Dott. Marco Magrini

Roma, 22 maggio 2024

Istituto centrale per il sostentamento del clero

Informativa n. 28 del 22/05/2024

Oggetto: *Con il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato n. 112 del 15 maggio 2024) sono stati approvati i modelli per la dichiarazione IMU/IMPi di cui all'art. 1, comma 769, legge n. 160/2019, nonché per la dichiarazione IMU ENC di cui all'art. 1, comma 770, legge n. 160/2019 a cui è dedicato l'approfondimento. L'aggiornamento si è reso necessario a causa di alcune novità normative che hanno reso inutilizzabili i modelli precedentemente in vigore carenti dal punto di vista delle informazioni da fornire.*

La presente informativa è pertanto finalizzata ad approfondire tali aspetti legati all'adempimento in scadenza, senza ripercorrere le complesse tematiche in ordine alle modalità di individuazione dei cespiti immobiliari imponibili o esenti, totalmente o parzialmente.

Normativa di riferimento

Articolo 1, commi da 738 a 783, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020)

Articolo 7, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Articolo 91-bis), D.L. 24 gennaio 2102, n. 1

Regolamento 19 novembre 2012, n. 200

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 24 aprile 2024

Tax WINNER 2022

Le novità dichiarative ai fini IMU

Come detto l'aggiornamento si è reso necessario a causa di alcune novità normative che hanno reso inutilizzabili i modelli precedentemente in vigore carenti dal punto di vista delle informazioni da fornire.

La dichiarazione IMU deve essere presentata anche nel caso di esenzione per gli immobili occupati abusivamente (art. 1, comma 759, lettera g-bis, legge n. 160/2019). Infatti la norma richiamata introduce l'esenzione dall'IMU per "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale", ma subordina l'applicazione dell'esenzione alla comunicazione, a carico del soggetto passivo, al comune interessato, secondo modalità telematiche, del possesso dei requisiti relativi e analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché venga a cessare il diritto all'esenzione.

La nuova dichiarazione IMU/IMPi interessa anche la casistica contemplata dall'articolo 38 del Dl. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 157/2019, con il quale è stata istituita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della Navigazione. I commi 7 e 8 dello stesso articolo 38 dispongono, rispettivamente, che per la fattispecie si applicano le altre disposizioni dell'IMU se non difformi dalle previsioni dell'articolo 38, in quanto compatibili e che restano ferme le disposizioni relative ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione (articolo 1, comma 728 della legge 205/2017).

La dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata dai soggetti passivi, di cui all'art. 1, comma 743, della richiamata Legge di bilancio 2020 in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione IMU riguarda i casi di esenzione per gli immobili occupati abusivamente e, sussistendo la circostanza, essa deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica.

Laddove però il soggetto passivo sia un ente non commerciale (come lo sono gli IDSC), la modulistica

risulterà quella specifica della dichiarazione IMU ENC anch'essa come detto riformata.

Anche in questo caso la modifica si è resa necessaria al fine di considerare le novità intervenute nella speciale normativa IMU concernente gli enti non commerciali. Infatti l'articolo 1, comma 71 della legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024), introduce una norma interpretativa in relazione all'applicabilità dei profili di esenzione sugli immobili in comodato e sul concetto di destinazione ed utilizzo. In particolare stabilisce che l'articolo 1, comma 759, lettera g), della 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite si interpretano, per gli effetti dello Statuto del contribuente (articolo 1, comma 2, Legge 212/2000), nel senso che:

a) gli immobili in comodato - si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un ente non commerciale [articolo 73, comma 1, lettera c), del Dpr. 917/1986], funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell'immobile esclusivamente le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. 504/1992, con modalità non commerciali;

b) utilizzo e destinazione degli immobili - si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.lgs. 504/1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché l'assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità (quindi sia momentanea).

Novità interpretative: immobili in comodato a enti non commerciali

Le istruzioni al nuovo modello forniscono alcune precisazioni in merito al requisito del collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante. Occorre premettere che, affinché la norma di esenzione, di cui all'articolo 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213/2023, possa ritenersi applicabile è necessario che tra i due enti non commerciali sussista, tra gli altri requisiti, un rapporto di strumentalità o dal punto di vista funzionale o dal punto di vista strutturale.

Viene precisato che per quanto riguarda la nozione di collegamento "funzionale", occorre richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione che si è pronunciata sul tema, fornendo indicazioni sulla definizione del citato collegamento funzionale. Nell'ordinanza del 2 ottobre 2023, n. 27761 ha stabilito che il collegamento funzionale può ritenersi sussistente ove le attività svolte dal comodatario nell'immobile rientrino nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e, al contempo, siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell'ente comodante, ponendosi con le finalità istituzionali di quest'ultimo in rapporto di diretta strumentalità. Il nesso di strumentalità sussiste

qualora l'attività non commerciale svolta nell'immobile concesso in comodato sia legata alle finalità e alle attività istituzionali del concedente e risulti coerente e funzionale rispetto agli scopi dello stesso ente concedente.

Per quanto riguarda, invece, la nozione di collegamento "strutturale" tra comodatario e comodante, individuata sempre dall'articolo 1, comma 71, lett. a) della legge n. 213/2023 come ipotesi alternativa (al collegamento funzionale), le istruzioni alla modulistica fanno riferimento anche in questo caso alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in merito alle condizioni che possono consentire il mantenimento dell'esenzione IMU laddove si tratti di utilizzo del bene da parte del comodatario. Secondo l'orientamento della Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. 11 marzo 2020, n. 6795; Cass., 12 maggio 2021, n. 12539; Cass. 16 febbraio 2023, n. 4953), in particolare, ciò è possibile quando "*il comodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compiti istituzionali dell'ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapporto di strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso «in cui l'immobile è concesso in comodato a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente per lo svolgimento di un'attività meritevole prevista dalla norma agevolativa*".

La fattispecie, per quanto riguarda i rapporti fra gli IDSC e gli altri Enti ecclesiastici, nonché altri enti privati, laddove sussistente, dovrà necessariamente comportare una verifica puntuale delle condizioni che possano determinare il diritto di accesso all'esenzione.

Novità interpretative: destinazione e utilizzazione strumentale immobili

In riferimento invece alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, comma 71, lett. b) della legge n. 213/2023, occorre precisare che anche tale intervento si pone nel solco della giurisprudenza venutasi ad affermare, ad opera della Corte di Cassazione, sul tema della strumentalità dell'immobile all'esercizio delle attività considerate. Nella sentenza n. 27242 del 2022 è stato chiarito il principio secondo cui «... *l'esenzione non spetta quando l'immobile perda il carattere di strumentalità all'esercizio delle attività considerate...*» (cfr. Cass. n. 9948/2008) e che «*il mancato utilizzo effettivo dell'immobile, per essere irrilevante ai fini del riconoscimento dell'esenzione, deve avere una «causa» che ne escluda il possibile significato che sia cessata la strumentalità del bene all'esercizio delle attività protette*», così come, «*pur essendo vero che la destinazione dell'immobile, per prevalere ai fini del riconoscimento dell'esenzione, non può essere una destinazione che resti concretamente inattuata, è altrettanto vero che non ogni mancato utilizzo sia capace di escludere il diritto al trattamento agevolato, ma solo quello che*

sia indizio di un mutamento della destinazione o della cessazione della strumentalità del bene» (cfr. Cass. n. 20516/2016, ma, nello stesso senso, anche Cass. n. 9100/2020)". Viene riconosciuta, ai fini di stabilire l'applicabilità dell'esenzione, l'irrilevanza del mero temporaneo inutilizzo del bene per ragioni più o meno transitorie, contando, invece, ai fini della perdita del beneficio, il venir meno del carattere strumentale dell'immobile rispetto alle attività cui era destinato".

Nell'ordinanza n. 9444 del 2023, la Corte riconosce l'esenzione agli immobili anche ove il bene non sia stato utilizzato, purché ciò sia avvenuto per una causa che non abbia comportato la cessazione della sua strumentalità rispetto all'esercizio delle attività protette, non potendo rilevare, come elemento ostativo ai fini del riconoscimento del beneficio, un concetto quantitativo di utilizzo, del tutto estraneo previsione normativa (Cass. 12 ottobre 2016 n. 20515).

Le novità del contenuto della dichiarazione

Il modello di dichiarazione approvato con il decreto MEF 24 aprile 2024, contiene pertanto alcune variazioni specifiche rispetto alla modulistica del Decreto MEF 4 maggio 2023 come riportato in tabella.

Fattispecie	*Novità modello*
immobili esenti perché non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale	Apposita sezione all'interno del Quadro A) riservato agli immobili totalmente imponibili o esenti diversi da quelli di cui all'art. 7, lett. i) D.lgs. 504/1992 (punti 21, 22 e 23)
immobile esente perché beneficia dell'agevolazione in quanto concesso in comodato con i requisiti descritti in precedenza oppure quando l'attività meritevole non sia esercitata ma non viene meno il vincolo di strumentalità con l'immobile	Apposita sezione all'interno del Quadro B) riservato agli immobili totalmente o parzialmente esenti diversi da quelli di cui all'art. 7, lett. i) D.lgs. 504/1992 (punti 21 e 22)

La sistematica dichiarativa ai fini IMU

Costituisce passaggio fondamentale chiarito dalle istruzioni al Decreto MEF 24 aprile 2024 (ribadendo quanto affermato in occasione dell'approvazione della modulistica con il precedente Decreto MEF 4 maggio 2023) l'affermazione che il modello dichiarativo appena approvato diventa l'unico modello che deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, per tutti gli immobili di cui sono in possesso, non solo quindi per gli immobili in cui si svolge una delle attività cosiddette meritevoli di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, con modalità commerciali o non commerciali, ma anche per quelli in

cui non svolgono attività meritevoli.

In proposito, si ricorda che trattasi delle seguenti attività: *attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 , lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222* e cioè *le attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.*

Quanto sopra implica, per gli IDSC, una preliminare analisi in ordine alla presenza di immobili che vengono destinati allo svolgimento di una delle sopra ricordate attività, a prescindere dal fatto che si tratti di attività gestite secondo modalità (cosiddette commerciali) che generano imponibilità IMU, oppure secondo modalità (cosiddette non commerciali) che consentono l'esenzione. L'accertamento di tale situazione, da farsi per ciascun immobile e per ciascun comune, è essenziale al fine di stabilire:

- da un lato, la scelta della modulistica da utilizzare, cioè modello IMU – IMPi ordinario riservato agli enti commerciali e persone fisiche (laddove nessuno degli immobili posseduti rientri nell'impiego nelle predette attività) o il modello IMU ENC riservato agli enti non commerciali (laddove anche solo uno degli immobili posseduti rientri nelle predette attività);
- dall'altro lato, ricorrendo la necessità di utilizzo del modello IMU ENC, la distinzione dei quadri A) o B) da utilizzare in riferimetno alle distinte tipologie di beni immobili, rispettivamente "totalmente imponibili o esenti" per cause non riferibili all'applicazione dell'art. 7, lett.i) o "parzialmente imponibili o totalmente esenti" per cause invece proprio riferibili all'applicazione del ridetto art. 7, lett.i) del D.lgs. 504/1992.

In ordine al concetto di svolgimento di attività con modalità commerciali o con modalità non commerciali, si ricorda che trattasi di concetti diversi rispetto a quelli di commercialità che devono essere assunti ai fini delle imposte dirette e dell'Iva; per l'individuazione dei relativi principi si rinvia al Regolamento 19 novembre 2012, n. 200 ed al richiamo in esso contenuto alle istruzioni al provvedimento in esame, con riserva di eventuale ulteriore approfondimento per i singoli casi che dovessero emergere.

Tornando alla sistematica dichiarativa IMU, nei casi in cui anche una sola delle unità immobiliari, per le quali il singolo Istituto configura soggettività passiva, rientri nella predetta casistica di esercizio di attività ex art. 7 lett. i), dovrà essere impiegata la modulistica IMU ENC approvata con il D.M. 24 aprile 2024 per tutte le unità immobiliari possedute, con adozione delle relative regole anche in ordine agli obblighi dichiarativi annuali di cui infra.

Se invece il singolo IDSC non possiede alcun immobile ove venga esercitata una delle attività di cui alla richiamata lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92, le regole dichiarative IMU sono quelle generali, con

l'adozione della modulistica approvata sempre con decreto del MEF 24 aprile 2024 (dichiarazione IMU/IMPi di cui all'art. 1, comma 769, legge n. 160/2019).

L'approvazione della nuova modulistica e le indicazioni che l'accompagnano confermano effettivamente lo "spartiacque" nell'adempimento rispetto al passato inaugurato con la dichiarazione dell'anno d'imposta 2022 e costringono ad operare (nonché eventualmente confermare) delle specifiche scelte comportamentali.

La scelta descritta, apparentemente semplice, può riservare delle complessità in ordine alla correttezza dell'individuazione dei beni che rientrano o meno nel novero delle attività di cui all'art.7, lett. i) ed in seguito alla sistematicità della gestione dell'adempimento, non solo a livello iniziale, ma anche in prospettiva negli anni a venire. Infatti ipotizzando che un IDSC ritenga di non avere oggi alcun bene impiegato in attività art. 7, lett. i), potrebbe scegliere di presentare la dichiarazione ordinaria IMU prevista per gli enti commerciali e le persone fisiche, anche tenendo conto del fatto che si tratterebbe di un adempimento da non ripetere annualmente in assenza di variazioni, oppure potrebbe altresì scegliere di non presentare la dichiarazione per l'anno d'imposta 2023, avendo in precedenza presentato la medesima dichiarazione ordinaria. Questa impostazione, laddove nel tempo l'ente venisse in possesso di beni e/o destinasse propri beni ad una della attività benefiche, svolte con modalità non commerciali secondo le regole IMU, e volesse per questo sfruttare l'agevolazione, si troverebbe nella situazione problematica di dover migrare l'intero complesso d'informazioni su tutti i beni posseduti dalla dichiarazione ordinaria alla dichiarazione IMU ENC. Tenendo conto del fatto che i software di gestione automatizzata dell'adempimento sono, in genere, impostati in modo soggettivo / settoriale (cioè quelli per gli ENC sono ambienti separati dagli altri), la variazione dell'impostazione della dichiarazione comporterebbe l'onere di dover ricaricare integralmente le informazioni da una applicativo all'altro.

Quindi si ritiene opportuno suggerire un approccio pragmatico che possa tenere anche conto del comportamento avuto in precedenza fino all'anno d'imposta 2022 (se non vi sono variazioni sostanziali nel periodo d'imposta 2023) e probabilmente possa convergere verso la presentazione della dichiarazione IMU ENC 2024 per l'anno 2023, privilegiando il profilo di classificazione soggettiva degli IDSC (quali enti ecclesiastici non commerciali) e la possibilità che, in linea di principio, dal punto di vista oggettivo, ci si possa riferire alle attività indicate dall'art. 16, lett.a) della Legge 222/1985. Ciò certamente non inficia la correttezza della dichiarazione, i relativi effetti e, al tempo stesso, la possibilità di variare senza particolari complessità il comportamento nel tempo adeguandolo alle interpretazioni che potranno intervenire. Ovviamente vi è lo svantaggio di dover garantire la presentazione della dichiarazione IMU ENC con cadenza annuale dal momento che questo modello rientra nella periodicità dell'obbligo come stabilito

dall'art. 1, comma 770 del Legge 160/2019 e ribadito dalle istruzioni alla modulistica e dal Decreto MEF 24 aprile 2024 (anche se l'automaticità delle procedure e l'esigenza della manutenzione del patrimonio informativo anche ai fini IRES non dovrebbero rendere troppo gravoso l'adempimento).

Ferme le considerazioni che precedono, si rammenta che regole speciali sono previste per gli IDSC che hanno proprietà nei comuni delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano e nella Regione Friuli Venezia Giulia, per le quali si applicano rispettivamente l'IMIS, l'IMI e l'ILIA (quest'ultima dall'anno d'imposta 2023): per questi immobili, sarà necessario rifarsi alle disposizioni locali considerando però che, per quanto attiene alla Regione Friuli Venezia Giulia, l'obbligo dichiarativo, nelle more dell'adozione del *"decreto del direttore centrale della struttura competente"* con cui saranno approvati i modelli di dichiarazione e le relative istruzioni, viene assolto con i modelli di dichiarazione IMU ad uso nazionale.

La periodocità della dichiarazione

Le istruzioni al modello IMU ENC affermano e confermano, in conformità alle previsioni di legge, che la dichiarazione deve essere presentata ogni anno, entro il 30 giugno, anche in assenza di variazioni; ciò al fine di confermare, e non solo di modificare, la sussistenza delle condizioni e delle modalità di esercizio delle attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92, in riferimento all'utilizzo degli immobili nell'anno precedente.

Ciò, letto congiuntamente a quanto evidenziato nel paragrafo precedente della presente informativa, implica la necessità di inserire nel modello dichiarativo anche gli immobili ove le predette attività non siano esercitate, anche in assenza di variazioni nelle informazioni che possano determinare effetti sull'entità dell'obbigazione e/o sull'accesso all'agevolazione parziale o totale dell'esenzione.

Per gli IDSC che, non esercitando alcuna delle attività in esame in nessuno degli immobili per i quali opera la soggettività passiva IMU, sono invece soggetti alla sistematica dichiarativa ordinaria (dichiarazione IMU/IMPi), salvo che decidano nel senso detto sopra di aderire al sistema dchiarativo IMU ENC, rimane il principio secondo il quale la dichiarazione Imu/IMPi ha effetto anche per gli anni successivi, salvo variazioni per le quali occorre la dichiarazione, che riguarderà però soltanto le unità immobiliari oggetto di variazione.

Profili operativi

Le terminologie impiegate nella definizione dei quadri del nuovo modello dichiarativo approvato con D.M. 24 aprile 2024 potrebbero lasciare spazio ad interpretazioni non immediate in ordine ai concetti di

imponibilità e di esenzione. Si forniscono pertanto alcune sintetiche indicazioni in ordine alla compilazione del quadro A e del quadro B.

Quadro A: immobili totalmente imponibili o esenti

Immobili totalmente imponibili: devono essere indicati sia gli immobili nei quali viene svolta esclusivamente un'attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia gli immobili in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, esclusivamente con modalità commerciali o comunque con parametri che non garantiscano l'accesso all'esenzione.

Immobili esenti : sono gli immobili che godono di esenzioni diverse da quelle di cui all'at. 7, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92; può trattarsi, ad esempio, di terreni agricoli siti in Comuni montani.

Quadro B: immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti

Sono gli immobili in cui vengono svolte le attività di cui all'art. 7, lett. i) con modalità non commerciali; potrebbero essere totalmente esenti se sono destinati integralmente a tali attività; potrebbero essere invece parzialmente imponibili e parzialmente esenti in relazione alle modalità di utilizzo legate agli spazi, agli utenti, ai tempi, secondo criteri e misure che devono essere esposte per l'appunto nel quadro B, secondo le modalità ormai in adozione da alcuni anni nel merito delle quali non entriamo in questa sede, con riserva di eventuali ulteriori approfondimenti.

Correlazione ai versamenti

Nella dichiarazione IMU ENC, sono previsti due quadri - quadro C) determinazione dell'IMU e quadro D) compensazioni e rimborsi - che consentono la gestione della particolare metodologia di versamento da parte degli ENC. Questa è prevista con due acconti annuali pari ciascuno al 50% dell'imposta dell'anno precedente, entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre dell'anno in corso, nonché un saldo entro il 16 giugno dell'anno successivo, in riferimento alla presenza di acconti insufficienti dell'anno precedente rispetto al totale dovuto variabile in ragione degli immobili parizalmente e/o totalmente esenti, nonché imponibili emergenti dalla dichiarazione in scadenza entro il 30 giugno.

Sul punto, in riferimento agli IDSC che scelgano di aderire alla soluzione di presentare comunque la dichiarazione IMU ENC in ragione della prevalente conformità al profilo soggettivo (non avendo immobili con utilizzo ai sensi dell'art. 7, lett.i), si suggerisce di operare i versamenti considerando di adempiere al debito d'imposta entro il 16 dicembre di ogni anno evitando di considerare la possibilità del saldo entro il successivo mese di giugno andando sostanzialmente ad allinearesi in merito al comportamento richiesto ai

contribuenti diversi dagli ENC. In questo modo il debito d'imposta (1 - IMU dovuta) e gli acconti versati (4 – rate versate) del quadro C) saranno sempre di ammontare uguale o al massimo, in caso di versamenti di acconti in esubero esporrà un credito. Ciò eviterà di incorrere in contestazioni in sede di controllo formale e sostanziale della dichiarazione IMU presentata da parte dei Comuni.

Gestione adempimento telematico

In vista della scadenza di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2023, stabilita entro il 30 giugno 2024, si segnala che il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto, con avviso del 20 maggio 2024, che dal 21 maggio sono disponibili nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", al percorso "Help/Installa Nuovo Software/Controlli Dichiarazioni Varie", fra le altre, la versione 3.5.0 del 21/05/2024 relativa al modulo Controlli IMU - ENC. La versione attuale recepisce le modifiche al tracciato record di cui alle Specifiche Tecniche pubblicate con il D.M. del 24 aprile 2024. Viene comunicato altresì che, sempre a partire dal 21/05/2024, viene dismessa la versione 3.1.0 del suddetto modulo.